



**Tribunale Ordinario di Brescia**  
**Presidenza**

(Decreto di supplenza di GOP alla Terza sezione civile del Tribunale ordinario di Brescia)

**Il Presidente del Tribunale**

Letto il verbale ex art. 47 quater ord. giud. in data 21 giugno 2023, con il quale i giudici della Terza Sezione Civile hanno rappresentato quanto segue:

““Nella Terza Sezione Civile è vacante il ruolo del Presidente di Sezione, dott. Enrico Consolandi, mentre la dott.ssa Costanza Teti è entrata nel periodo di astensione obbligatoria dal servizio per maternità. I giudici della sezione, sentiti i giudici onorari assegnati e coassegnati alla sezione ed acquisite le loro rispettive disponibilità, deliberano, all'unanimità, di proporre al Presidente del Tribunale il seguente progetto di gestione dei due ruoli citati, che costituisce attuazione di quanto concordato nella riunione svoltasi, in data 15 giugno 2023, nell'ufficio della presidenza del Tribunale. (...) Sul ruolo della dott.ssa Teti, connotato da «assenza temporanea» (congedo per maternità) del giudice professionale, opereranno, in supplenza (artt. 13 d.lgs. n. 116/2017 e 181 circ. formazione tabelle uff. giudicanti), per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal servizio per maternità, i seguenti GOP incardinati presso la Sezione Terza Civile:

- la dott.ssa Maria Cristina Bongiorno, quanto ai procedimenti contenziosi iscritti presso la sezione informatica S3, ad eccezione di quelli già trattenuti in decisione dal giudice titolare, dott.ssa Costanza Teti;
- le dott.sse Simona Pettinato, Simona Redaelli e Michela Fugaro, quanto ai procedimenti iscritti presso le sezioni informatiche SF, 3M e VM, secondo l'associazione giudice-fascicolo riportata in calce (salvo errori e/o omissioni) (all. 3).

I giudici onorari opereranno in ottemperanza alle seguenti istruzioni operative.

(i) Gli eventuali procedimenti contenziosi (S3) che siano, ad un tempo, maturi per la decisione, connotati da urgenza che non ne consenta il differimento in attesa del rientro del giudice titolare e, altresì, esulanti dalla competenza decisionale del GOP (ad es., procedimenti cautelari e appelli avverso sentenze del Giudice di Pace), saranno da questi rimessi al Giudice coordinatore, affinché egli provveda alla riassegnazione ad un giudice togato, in ottemperanza ai parametri tabellari vigenti.

(ii) I procedimenti iscritti presso le sezioni informatiche SF, 3M e VM saranno rimessi ai giudici togati, eventualmente previa consultazione da parte del GOP, in presenza di uno o più dei seguenti presupposti: (a) è raggiunto un accordo definitorio del processo; (b) la causa è matura per la decisione e specifiche ragioni di urgenza rendono indifferibile una decisione di merito; (c) debbono essere adottati provvedimenti provvisori di merito, connotati da urgenza. In queste ipotesi, il GOP rimetterà direttamente il fascicolo ad un giudice togato secondo i seguenti abbinamenti prefissati:

dott.ssa Simona Pettinato ↔ dott. Andrea Tinelli

dott.ssa Michela Fugaro ↔ dott. Michele Posio



*dott.ssa Simona Redaelli ↔ dott.ssa Claudia Gheri, dottori Francesco Rinaldi e Andrea Marchesi.*

*Ove la rimessione al giudice togato avvenga per l'adozione di provvedimenti di carattere interinale, questi, dopo l'espletamento dell'incombente, potrà nuovamente avvalersi della delega al GOP di riferimento per il proseguo del giudizio, come contemplato dal Progetto "Rito Partecipativo" da tempo implementato presso la sezione. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del giudice togato di calendarizzare le udienze del procedimento che gli viene trasmesso in conformità agli impegni già assunti e al carico del proprio ruolo" (così verbale cit.);*

Rilevato che, alla luce della riportata premessa, i giudici della Terza Sezione Civile propongono un piano organico di sostituzioni sul ruolo della dr.ssa Teti, nel periodo di astensione dal servizio per maternità;

Considerato che il decreto legislativo n. 116/2017 individua e specifica le distinte modalità di impiego della magistratura onoraria ed in particolare: quella consistente nella destinazione all'Ufficio per il processo, disciplinata dettagliatamente all'art. 10 del decreto; quella della assegnazione di singoli e specifici procedimenti disciplinata, nel dettaglio, dall'art. 11 del decreto, quella della destinazione alla composizione dei collegi dettata all'art. 12 del decreto ed ancora quella della destinazione in supplenza disciplinata dall'art. 13 del decreto in esame;

Osservato, in particolare, che la norma ultima citata prevede che *nei casi di assenza o impedimento temporanei del magistrato professionale, il giudice onorario di pace può essere destinato, in presenza di specifiche esigenze di servizio, a compiti di supplenza, anche nella composizione dei collegi, del magistrato assente o impedito, sebbene non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1;*

che il testo della norma non pare lasciare alcun dubbio circa la inapplicabilità dell'istituto della supplenza a casi diversi ed ulteriori rispetto a quelli in cui la assenza o l'impedimento del magistrato professionale siano da ricondurre a fattispecie temporanee (e che, dunque, deve ritenersi senza dubbio escluso il possibile ricorso a tale modalità di utilizzo del magistrato onorario allorquando l'assenza del magistrato professionale non sia temporanea, come ad esempio nell'ipotesi - che qui non ricorre - in cui il magistrato professionale sia stato trasferito ad altra sede);

che - ad avviso del Consiglio Superiore della Magistratura - "...l'assenza di una disciplina transitoria in tema di supplenza, imponga la immediata operatività di quanto disposto, sul punto, dall'art. 13 del decreto in esame con la conseguenza che il ricorso all'istituto della supplenza del GOP è possibile esclusivamente allorquando si sia in presenza di *casi di assenza o impedimento temporanei del magistrato professionale*: in tal caso il GOP destinato in supplenza non subisce limitazioni nell'esercizio del potere decisionale, se non quelle proprie delle materie inibite ai magistrati onorari (art. 11) ovvero conseguenti alle indicazioni eventualmente ricevute dal titolare del ruolo al momento della designazione in supplenza" (così Prima risoluzione sulla nuova disciplina relativa alla magistratura onoraria - Pratica num. 35/VA/2016 Relatore Consigliere CANANZI per la Ottava Commissione - Pratica num. 855/VV/2016 Relatore Consigliere CLIVIO per la Settima Commissione, approvata dal Plenum del CSM nella seduta del 28 febbraio 2018);

Osservato che con la circolare 23 luglio 2020 sulle nuove tabelle per gli uffici giudicanti, relativamente al triennio 2020-2022 (ora quadriennio 2020-2023), il Consiglio Superiore della Magistratura ha provveduto a disciplinare l'utilizzo della magistratura onoraria



all'interno degli uffici, nel rispetto della riforma di cui al decreto legislativo n. 116/2017, entrata in vigore dopo l'approvazione della circolare sulle tabelle relativa al triennio 2017/2019;

Che il CSM ha ribadito che *numerose e significative sono le innovazioni poste da tale normativa; la principale è probabilmente quella che, nei Tribunali ordinari di primo grado, prevede il necessario ed iniziale inserimento nell'ufficio per il processo di tutti i giudici onorari nominati dopo l'entrata in vigore di essa;*

Che, in coerenza con tale premessa, il CSM ha dunque provveduto all'integrale riscrittura degli articoli relativi all'utilizzo della magistratura onoraria (cfr. artt. 176-182 circ. 23 luglio 2020 cit.);

Considerato che, a mente dell'art.181, recante "Supplenza dei giudici professionali":

*1. Nei casi di assenza o impedimento temporanei dei giudici professionali, i giudici onorari di pace, in presenza di specifiche esigenze di servizio che impongano di destinare in supplenza un giudice onorario, possono essere destinati a compiti di supplenza del magistrato assente o impedito, anche nella composizione dei collegi, sebbene non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 116/2017. In ogni caso, i giudici onorari di pace non possono essere destinati in supplenza per ragioni relative al complessivo carico di lavoro ovvero alle vacanze nell'organico dei giudici professionali.*

*2. In caso di destinazione in supplenza, non possono essere assegnati ai giudici onorari di pace i procedimenti indicati dagli articoli 178 e 179, della presente circolare.*

*3. In caso di destinazione dei giudici onorari di pace in supplenza nei collegi, trovano applicazione gli articoli 178 e 179, della presente circolare.*

*4. Per individuare i giudici onorari da destinare in supplenza, si applicano i criteri di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 116/2017.*

*5. In casi eccezionali, legati a significative carenze d'organico dei giudici professionali o dei giudici onorari, nonché all'indisponibilità di questi ultimi, possono essere destinati in supplenza dei giudici professionali, nei casi e con i limiti di cui al comma 1, anche i giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione penale e civile presso l'ufficio del giudice di pace.*

Preso atto che la supplenza sul ruolo della dr.ssa Costanza Teti, come indicata dai giudici della Terza sezione civile, attiene a caso di "assenza temporanea" (congedo per maternità);

Preso atto, altresì, della disponibilità manifestata dai Giudici onorari dottoresse Maria Cristina Bongiorno, Michela Fugaro, Simona Redaelli e Simona Pettinato, aspetto che rende superfluo il ricorso alla procedura di cui al comma 5 dell'art. 10 decreto legislativo 116/17 (richiamata dall'art. 13 del decreto legislativo citato per le supplenze in caso di assenza temporanea);

Ritenuto, conclusivamente, che può disporsi supplenza nei sensi indicati dai giudici della Terza Sezione Civile, i quali hanno avuto cura di determinare – in modo condivisibile e coerente con la normazione primaria e secondaria – i limiti di intervento dei giudici onorari in relazione ai procedimenti per i quali prestano supplenza;

Visto ed applicato l'art. 13 del decreto legislativo n. 116/2017;

Vista la circolare di cui alla delibera di *Plenum* del Consiglio Superiore della Magistratura in data 23 luglio 2020 relativa alle tabelle per gli uffici giudicanti per il triennio 2020-2022;  
Considerata l'eccezionalità e l'urgenza di garantire la funzionalità della Terza Sezione civile;

Tanto premesso,

#### DECRETA

1. È disposta supplenza sul ruolo della dott.ssa Costanza Teti, per tutto il periodo di astensione dal servizio per maternità, nei termini e con le modalità illustrate nel preambolo, da parte dei seguenti giudici onorari:

- la dott.ssa Maria Cristina Bongiorno, quanto ai procedimenti contenziosi iscritti presso la sezione informatica S3, ad eccezione di quelli già trattenuti in decisione dal giudice titolare, dott.ssa Costanza Teti<sup>1</sup>;

- le dott.sse Simona Pettinato, Simona Redaelli e Michela Fugaro, quanto ai procedimenti iscritti presso le sezioni informatiche SF, 3M e VM, secondo l'associazione giudice-fascicolo riportata di seguito:

SF	SF	SF
Simona Pettinato	Michela Fugaro	Simona Redaelli
3884 2019	1807 2022	5790 2022
6206 2021	14484 2021	6193 2022
7918 2021	2772 2020	5550 2022
15048 2018	6256 2021	5456 2022
15649 2018	13319 2021	6418 2022
7297 2017	14459 2021	5589 2022
8587 2019	12011 2021	5641 2022
16558 2018	8751 2021	14510 2021
12355 2021	7771 2021	6159 2022
8461 2022	3090 2020	5757 2022
8398 2022	18795 2018	5385 2022
8086 2022	9115 2018	573 2023
5496 2022	13670 2019	13437 2022
11612 2022	9432 2018	13298 2022
14308 2022	12163 2020	5742 2022
13389 2022	11611 2020	5394 2022

<sup>1</sup> Il numero totale dei procedimenti S3 iscritti sul ruolo della dott.ssa Teti è pari a 221. Di questi, tuttavia, 8 sono già stati trattenuti in fase decisoria dal giudice titolare, con la conseguenza che, in relazione ad essi, non occorre disporre supplenza. Si indicano, di seguito, i numeri di ruolo dei procedimenti, entrati in fase decisoria, per i quali non opererà la supplenza: 15494/2018, 7956/2019, 5516/2018, 10253/2017, 6779/2019, 15862/2017, 7815/2018 e 11285/2016.



655	2021	9194	2020	4462	2022
3371	2021	11856	2019	2644	2022
10960	2021	11361	2019	6249	2022
8067	2022	8753	2021	6413	2022
14212	2022	14860	2019	11372	2022
4834	2022	18751	2017	11339	2022
3213	2020	5409	2022	11277	2022
3653	2019	1576	2019	8415	2022
5689	2022	12373	2019	4396	2022
11388	2019	3086	2018	6252	2022
8592	2022	8390	2021	6247	2022
8749	2022	8569	2019	5700	2022
2878	2022	8610	2021	5232	2022
1389	2022	11942	2021	6190	2022
3603	2019	12345	2019	8063	2022
18038	2018	14604	2021	6153	2022
9970	2018	13378	2021	6133	2022
3282	2021	871	2020	5497	2022
16571	2018	9841	2020	8139	2022
15964	2018	5918	2019	11293	2022
858	2019	7140	2021	11370	2022
8146	2022	16570	2018	14560	2021
8454	2017	8478	2020	13014	2022
6483	2021	5891	2019	12817	2022
14562	2022	11975	2021	12765	2022
14962	2022	8460	2021	14411	2019
14956	2022	6739	2020	4461	2020
14926	2022	11590	2020	11133	2019
12943	2022	9231	2019	7801	2020
14373	2022	18156	2018	3212	2021
6207	2022	10793	2021	13371	2021
12943	2022	16835	2019	13372	2021
14373	2022	19544	2017	13373	2021
6207	2022	8805	2021	13394	2021
13526	2021	13923	2020	5338	2022
3448	2022	14616	2022	1581	2020
4263	2022	14579	2022	3480	2020
12285	2021	14529	2022	12038	2021
10460	2022	14543	2022	6801	2021
2581	2023	14611	2022	10779	2021
131	2023	14630	2022	8775	2021
11307	2022	14959	2022	7771	2020
5805	2021	14933	2022	6601	2020
12943	2022	14885	2022	11881	2019
14373	2022	14882	2022	8404	2020

6207 2022  
13526 2021  
3448 2022  
10693 2021  
809 2022  
1144 2022  
11589 2020  
6588 2020  
11074 2018  
12795 2021  
2976 2022  
7062 2021  
14256 2022  
6379 2020  
893 2021  
7277 2022  
8675 2022  
6805 2020  
5615 2019  
12027 2021  
14449 2021  
5274 2022  
3255 2021  
9821 2020  
906 2021

14857 2022  
14855 2022  
14738 2022  
14705 2022  
14686 2022  
14679 2022  
14646 2022  
14786 2022  
14778 2022  
14749 2022  
14062 2022  
14375 2022  
6682 2016  
14499 2021  
11856 2022  
6282 2022  
12935 2022  
311 2022  
11623 2022  
5643 2022  
6192 2022  
5185 2022  
5516 2022  
5186 2022  
5411 2022

4059 2021  
14051 2019  
6232 2021  
3591 2019  
13370 2021  
5838 2022  
5393 2022  
7183 2021  
17387 2019  
3088 2020  
4867 2022  
12702 2022  
8257 2022  
17261 2019  
15780 2019  
8367 2022  
6235 2021  
13861 2020  
14323 2022  
14298 2022  
6391 2022  
14401 2022  
14324 2022  
6057 2022

3M  
Simona Pettinato

2092 2023  
1345 2023  
4693 2023  
2722 2023  
2611 2023  
4959 2023  
13513 2019  
6330 2022  
3030 2022  
4613 2022  
8248 2022  
645 2021  
11924 2022  
13526 2021  
11459 2022  
5259 2022  
6873 2021

3M  
Michela Fugaro

5532 2022  
11153 2022  
8211 2022  
10007 2020  
9077 2021  
13886 2018  
14398 2020  
359 2022  
3609 2021  
8224 2022  
13163 2021  
10884 2022  
8080 2022  
10693 2022  
8863 2022  
5565 2022  
1489 2022

3M  
Simona Redaelli

14324 2021  
12722 2020  
8046 2021  
12508 2022  
15096 2019  
4259 2021  
11971 2022  
11182 2020  
4154 2021  
7709 2022  
13257 2022  
5694 2022  
10528 2022  
9277 2022  
13690 2022  
683 2023  
11240 2022



17620 2019	14044 2022	14044 2022
1027 2021	7172 2021	11656 2021
14770 2019	1674 2017	5418 2020
15573 2019	8771 2022	1577 2022
4937 2019	15078 2018	8374 2022
2213 2021	9487 2021	
12218 2021	3279 2022	
11548 2022	4407 2022	
12131 2020		

VM Simona Pettinato	VM Michela Fugaro	VM Simona Redaelli
3042 2023	14098 2022	15405 2022
7159 2021	15280 2022	7298 2022
19508 2021	18331 2021	17551 2021
822 2023	19123 2022	16409 2022
18133 2022	19515 2021	20365 2022
20315 2022	698 2022	12346 2022
2877 2022	2921 2023	19316 2022
9534 2021	3813 2022	22221 2022
12694 2022	8100 2022	

2. Il Magistrato Coordinatore della Terza sezione civile adotterà i provvedimenti organizzativi di propria competenza ex art. 47-*quater* O.G. coesenziali ad obiettivi di efficacia e di efficienza della giurisdizione, nel rigoroso rispetto delle previsioni della normazione primaria e secondaria con riguardo all'impiego dei giudici onorari nonché alle misure organizzative proposte a tutela della genitorialità, in particolare con divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo per maternità.

#### DICHIARA

la immediata esecutività del presente decreto per quanto riguarda la sezione e la posizione tabellare dei magistrati interessati.

#### DISPONE


la comunicazione del presente decreto:

- al Presidente della Corte di Appello – Presidente del Consiglio Giudiziario, sede, per il prescritto parere;

- ai presidenti ed ai magistrati coordinatori di sezione;
- ai giudici, togati e onorari, in servizio in questo Tribunale;
- al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia;
- al Direttore amministrativo, sede, nonché ai dirigenti delle Cancellerie della Terza Sezione Civile-Famiglia e della Volontaria Giurisdizione, per le disposizioni di servizio di propria competenza a supporto della giurisdizione.

Brescia, 23 giugno 2023

Il Presidente del Tribunale  
Vittorio Masia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Masia', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.